COMUNE DI VALLECROSIA

Provincia di Imperia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DEL 05/05/2010 N° 43

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI VALLECROSIA ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA SPERANZA A.R.L. ONLUS.	**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE** Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione, a norma dell'art. 124 del D.lgs 267/2000, è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il giorno 11.05.2010 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al giorno 26.05.2010
L'anno **duemiladieci** addì **cinque** del mese di **maggio**, alle ore **13:30** nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la GIUNTA COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere convocato nei modi e termini di legge.	Vallecrosia, lì 11.05.2010 Il Segretario Generale - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO -

ASSESSORI	Presenti	Assenti
CROESE Dott. SILVANO	Sì	==
BIASI Geom. ARMANDO	Sì	==
TURONE Geom. TEODORO	Sì	==
BALBIS GRAZIANO	Sì	==
PERETTI GIANFRANCO	Sì	==
RONDELLI LUCIANA	Sì	==
	6	0

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO.

Il Sig. CROESE Dott. SILVANO - Sindaco – assume la presidenza e constatata la validità della seduta dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto.

Estremi di esecutività

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lg. 18.08.2000 n° 267.
il 05.05.2010
Vallecrosia lì, 11.05.2010

SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. F. Citino Zucco)

OGGETTO: Approvazione convenzione per l'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Vallecrosia alla Cooperativa Sociale LA SPERANZA a.r.l. Onlus.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune di Vallecrosia a seguito della sopravvenuta normativa regionale in materia cimiteriale, (L.R. 4 luglio 2007 n.24 così come modificata dalla L.R. 11 marzo 2008 n.4), con la quale è venuto meno il regime di privativa da parte delle ditte individuali, società o altre persone giuridiche svolgenti attività funebre, si farà carico di erogare direttamente i servizi cimiteriali, affidando la gestione del servizio ad operatori economici specializzati, operanti nel settore;
- che, stante quanto sopra, le attività funerarie, così come definite all'art.6 bis della L.R. 11 Marzo 2008, n.4 , essendo venuto meno il regime di privativa, saranno demandate ad imprese private in regime di libero mercato;

CONSIDERATO che la gestione dei servizi cimiteriali viene svolta anche dalle Cooperative Sociali che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità con l'integrazione sociale attraverso l'inserimento di persone svantaggiate, così come definito dalla Legge 381/91

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 *"Disciplina delle cooperative sociali"*, gli Enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della medesima legge, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;

VISTO lo schema di convenzione, finalizzato all'inserimento di persone svantaggiate richiesto alla Cooperativa Sociale **LA SPERANZA a.r.l. Onlus** con sede legale in Via IV Novembre n°3 a Pontedassio (IM) e sede operativa in Via Argine Sinistro n°172 – 18100 Imperia (IM), relativa all'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali relativamente al periodo compreso tra il 15/05/2010 ed il 14/05/2011;

PRESTO ATTO

- che la Cooperativa Sociale **LA SPERANZA a.r.l. Onlus** è stata individuta a seguito della provata esperienza maturata nelle operazioni di custodia, manutenzione e gestione di numerosi cimiteri nelle Provincie di Imperia e Savona;
- che la stima del servizio di che trattasi, effettuata sulla media delle prestazioni afferenti i servizi cimiteriali effettuate negli ultimi anni, ammonta a presunti **€. 19.800,00** annui, oltre IVA ai sensi di Legge, (comprensivi di oneri per la sicurezza);
- che, alle Cooperative Sociali possono essere affidati direttamente servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi della Legge 381/91 e ss.mm.ii., poc'anzi richiamata;

VISTO che la somma necessaria per l'affidamento del servizio in argomento trova copertura finanziaria sia in entrata che in uscita nel corrente Bilancio di previsione per l'Anno 2010 di prossima adozione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica, e del Responsabile del Settore Ragioneria inmerito alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del T.U. D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Finanziario ai termini dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali (D.L.vo 18.02.2000, n. 267);

VISTO il Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 10.09.1990 n.285;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°49 del 28/10/2009;

VISTA la normativa regionale in materia cimiteriale, (L.R. 4 luglio 2007 n.24 così come modificata dalla L.R. 11 marzo 2008 n.4);

VISTA la Legge 8 novembre 1991, n. 381 *"Disciplina delle cooperative sociali"*;

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi nei modi e forme di legge anche ai fini dell'immediata eseguibilità del presente provvedimento;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE,** allegandolo al presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale, lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di gestione del Cimitero di Vallecrosia, per il periodo compreso tra il 15/05/2010 ed il 14/05/2011, alla Cooperativa Sociale **LA SPERANZA a.r.l. Onlus**, con sede legale in Via IV Novembre n°3 a Pontedassio (IM) e sede operativa in Via Argine Sinistro n°172 – 18100 Imperia (IM)

2. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio di procedere alla definizione di tutti gli atti consequenziali per l'espletamento del servizio in oggetto;

3. **DI TRASMETTERE** in elenco il presente provvedimento ai capi gruppo della minoranza consiliare, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs n. 267/2000;

4. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento, con separata, unanime e favorevole votazione palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di darvi esecuzione.

* * *

IL SINDACO

(Dott. Silvano CROESE)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Francesco CITINO ZUCCO)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.M. N. 43 DEL 05.05.2010

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERILI DEL COMUNE DI VALLECROSIA AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 08/11/91 N° 381

L'anno 2010 giorno ____ del mese di Maggio presso il Comune di Vallecrosia

TRA

1. il Comune di Vallecrosia di seguito denominato Comune, con sede legale in Vallecrosia, Via _____, P.I. _____, rappresentato da _____, nato a _____ il _____, residente in _____, Via _____, ____, in qualità di _____

E

2. la Cooperativa Sociale LA SPERANZA a.r.l. Onlus, avente sede legale in Pontedassio via IV Novembre, n. 3, codice fiscale e P. IVA n. 01146170087 iscritta all'Albo regionale con provvedimento n.100 del 27/12/2000 sez A/B, iscritta all'Albo nazionale n. A156284 del 29/03/2005 nella persona del suo legale rappresentante COLOMBO GIOVANNI nato IMPERIA il 14/10/1947 residente a Pontedassio (IM) località Ciserai 1.

PREMESSO

- che il presente documento è conforme allo Schema di convenzione tipo di cui agli artt. 9 e 10 della L.R. 1 Giugno 1993, n. 23, e dei criteri per l'affidamento alle cooperative sociali e loro consorzi dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi e per la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della Legge n.381/1991.

- che con l'affidamento alla Cooperativa delle attività oggetto della convenzione l'Ente si propone i seguenti obiettivi: inserimento lavorativo e reintegro sociale di personale svantaggiato attraverso la gestione dei servizi cimiteriali;

- che la Cooperativa è stata individuata a seguito della provata esperienza maturata nelle operazioni di custodia, manutenzione e gestione di numerosi cimiteri nelle Province di Imperia e Savona;

- che l'organismo internazionale *Bureau Veritas* ha rilasciato alla Cooperativa, per le attività cimiteriali, il certificato di conformità alla norma ISO 9001:2008 del proprio sistema di gestione per la qualità;

- che la Cooperativa ha ottenuto dalla società *ALPI Professional* l'attestazione SOA di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici nella categoria OS24 II n°3630/53/01 del 9/3/2009 (verde pubblico);

- che permangono le condizioni per l'iscrizione all'Albo Regionale ai sensi di legge, come da autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante;

- che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate la Cooperativa svolge le seguenti attività:

  1. Pulizie professionali, civili ed industriali
  2. Manutenzione aree verdi
  3. Gestione uffici pubblici e servizi turistici
  4. Servizi cimiteriali, custodia e manutenzione di cimiteri
  5. Manutenzione del territorio, pulizia strade comunali, mulattiere, sentieri
  6. Pulizia e custodia spiagge
  7. Attività di segreteria e gestione amministrativa di imprese
  8. Interventi di manutenzione Arredo Urbano
  9. Servizio di tinteggiatura
  10. Attività di facchinaggio e consegne a domicilio
  11. Servizi di bidelleria per enti pubblici
  12. Trasporti terrestri in proprio e per conto terzi
  13. Piccoli lavori di edilizia e stradali in genere, manutenzione fabbricati

- che la Cooperativa è dotata di idonea organizzazione tecnologica ed aziendale;

- che le persone svantaggiate che verranno impiegate costituiscono il 50 % del totale dei lavoratori utilizzati nel servizio, per l'esecuzione della quale è previsto un monte ore settimanale, di circa n. 16 ore lavorative;

- che per le finalità di cui alla presente convenzione sono stati redatti in collaborazione con i competenti servizi i progetti di reinserimento lavorativo ai sensi dell'art. 10, c. 3, della l.r. n. 23/1993;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Ente affida in regime di privativa, alla Cooperativa l'esecuzione dei servizi cimiteriali come meglio specificati nel Disciplinare Tecnico allegato e finalizzati alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991 n. 381.

Pertanto tutti i servizi oggetto della convenzione che si svolgeranno nel cimitero di Vallecrosia e per tutta la vigenza della stessa potranno essere affidati esclusivamente alla Cooperativa.

Art. 2

La Cooperativa si impegna a rendere le prestazioni di cui all'articolo 1 nel rigoroso rispetto del presente disciplinare, con idonea organizzazione aziendale caratterizzata da una strutturazione idonea sia al raggiungimento della esatta fornitura sia alla realizzazione delle attività di inserimento lavorativo.

Art. 3

La Cooperativa si impegna a reperire lavoratori svantaggiati da inserire nell'attività di cui alla convenzione per il loro recupero o mediante propria iniziativa di ricerca per il loro recupero, o ricercando la collaborazione degli Enti pubblici competenti e/o degli Enti convenzionati e della Agenzia per l'impiego della Liguria, nel rispetto delle competenze territoriali dell'Ente.
Tali lavoratori dovranno in ogni caso possedere i requisiti di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e nei loro confronti la cooperativa dovrà individuare ed attuare opportune tecniche di sostegno e formazione in funzione della loro integrazione lavorativa dandone informazione all'Ente.
La Cooperativa dovrà individuare e comunicare all'Ente il nominativo del responsabile tecnico per i profili di inserimento lavorativo.

Art. 4

Ai fini della presente convenzione, la Cooperativa sociale non intende utilizzare volontari e obiettori di coscienza. Essi svolgono la propria attività come previsto dall'art. 2 della legge 381/91, in un ruolo integrativo e non sostitutivo rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalla presente convenzione.

La Cooperativa sociale trasmette periodicamente all'Ente, ogni tre mesi, l'elenco nominativo di tali figure corredato dalle specifiche modalità di utilizzo e di rimborso secondo quanto disposto dal comma 4, art. 2 Legge n. 381/91.

Art. 5

La Cooperativa si impegna per l'adempimento delle obbligazioni di cui alla presente convenzione ad impiegare almeno numero 2 lavoratori svantaggiati.

Art. 6

La Cooperativa ha l'obbligo di inquadrare tutti i propri dipendenti, (soci e non), secondo quanto previsto da C.C.N.L. delle Cooperative Sociali.

Art. 7

L'Ente opererà gli opportuni controlli per verificare la concreta utilizzazione delle tecniche di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della cooperativa ed i lavoratori svantaggiati.

Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse per notizia anche alla Cooperativa.

In ogni caso la cooperativa è tenuta a redigere ed a trasmettere all'Ente una relazione annuale circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo.

L'Ente opererà inoltre specifici controlli volti a verificare la reale applicazione di quanto previsto dall'art. 5.

Art. 8

Le operazioni sono assoggettate a prezzi tariffari stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale cui la cooperativa deve attenersi e che saranno esposti al pubblico presso il cimitero:

TARIFFE CIMITERIALI
(art. 91 Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria)

N° Ord.	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	TARIFFA
1	Scavo fossa e ricopertura della stessa per inumazione in campo comune di salma (escluso feretro), compreso trasporto dall'accesso del cimitero al campo comune.	€. 260,00 + IVA
2	Scavo fossa e ricopertura della stessa per inumazione in campo comune di resto mortale estumulato (escluso feretro), compreso trasporto dalla sepoltura al campo di mineralizzazione.	€. 240,00 + IVA
3	Scavo fossa ed esumazione straordinaria	€. 280,00 + IVA

4	Esumazione ordinaria completato il turno decennale o cinquennale (vedi art. 46 comma 1 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria) e, salvo diversa collocazione, deposizione resti in ossario comune.	€. 260,00 + IVA
5	Raccolta resti in apposita cassettina, escluse la stessa cassettina e la deposizione nella celletta ossario-cineraria, in seguito ad esumazione ordinaria completato il turno decennale o cinquennale (vedi art. 46 comma 1 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria).	€. 60,00 + IVA
6	Apertura, muratura e chiusura loculo per tumulazione (sia esso di costruzione comunale o di cappella privata) compreso tutto il materiale occorrente (escluso feretro) e in caso di salma proveniente dall'esterno del cimitero, compreso anche il trasporto dall'accesso al sepolcro, per loculo di punta.	€. 70,00 + IVA
7	Apertura, muratura e chiusura loculo per tumulazione (sia esso di costruzione comunale o di cappella privata) compreso tutto il materiale occorrente (escluso feretro) e in caso di salma proveniente dall'esterno del cimitero, compreso anche il trasporto dall'accesso al sepolcro, per loculo di fascia.	€. 140,00 + IVA
8	Estumulazione ordinaria salma da loculo comunale, cappella o tomba privata e deposizione resti in ossario comune	€. 150,00 + IVA
9	Estumulazione ordinaria salma da loculo comunale, cappella o tomba privata con raccolta resti in apposita cassettina, escluse la stessa cassettina e la deposizione nella celletta ossario-cineraria.	€. 210,00 + IVA
10	Estumulazione straordinaria da loculo (sia esso di costruzione comunale o di cappella privata) con trasporto salma da una sepoltura all'altra all'interno del cimitero o all'accesso del cimitero per altra destinazione	€. 170,00 + IVA
11	Deposizione in ossario o cinerario (di costruzione comunale o in cappella privata) di resti mortali già raccolti in apposita cassettina o urna cineraria, compreso trasporto dall'accesso o da altra zona del cimitero all'ossario-cinerario.	€. 16,00 + IVA
12	Contumulazione di una o più cassette resti o urne cinerarie in loculo comunale o tomba e cappella privata, compreso apertura e chiusura loculo, trasporto dall'accesso o da altra zona del cimitero al loculo e tutto il materiale occorrente (esclusa cassetta o urna).	€. 30,00 + IVA
13	Apertura e chiusura celletta ossario-cinerario per traslazione di cassettina o urna, compresivo, in caso d'uscita dal cimitero, del trasporto fino all'accesso.	€. 16,00 + IVA
14	Fornitura cassetta per resti mortali	€. 30,00 + IVA
15	Fornitura cassetta doppia per resti mortali	€. 60,00 + IVA
16	Inumazione urna cineraria	€. 60,00 + IVA
17	Dispersione ceneri in area naturale al'esterno del cimitero nell'ambito del territorio comunale.	€. 60,00 + IVA
18	Dispersione ceneri in apposita area all'interno del cimitero	€. 30,00 + IVA
19	Inumazione di funerali c.d. "di povertà"	€. 100,00 + IVA
20	Tumulazione di punta, come alla voce 6) per funerali c.d. "di povertà"	€. 40,00 + IVA
21	Tumulazione di fascia, come alla voce 7) per funerali c.d. "di povertà"	€. 80.,00 + IVA
22	Servizi e lavori caratterizzati da particolare difficoltà, (quali esecuzione di interventi all'interno di tombe o cappelle private che presentino particolare problematiche), ovvero lavori straordinari commissionati dall'Ente.	Preventivo e separato accordo

I Fruitori del servizio verseranno la tariffa relativa alle operazioni richieste direttamente presso gli

Uffici del Comune.

Nel caso di estumulazioni ordinarie multiple, completato il turno trentennale o quarantennale, qualora i dolenti non siano più interessati al rinnovo della concessione cimiteriale, e, pertanto abbiano rinunciato alle medesime, il servizio di estumulazione e successiva inumazione in corrispondenza del campo di mineralizzazione dei resti non riducibili, sarà a carico del Comune sulla base di un prezzo che si concorda con la Cooperativa in €. 300,00 oltre IVA ai sensi di Legge, a fronte dell'importo di €. 390,00 oltre IVA, così come determinato applicando le tariffe di cui al punto 2) ed 8) della tabella di cui sopra.

Art. 9

La stima del servizio, effettuata sulla media delle prestazioni afferenti i servizi cimiteriali effettuate negli ultimi anni, ammonta a presunti € 19.800,00 + IVA ai sensi di legge (comprensivi di oneri per la sicurezza).

La liquidazione dei corrispettivi avverrà, comunque, dietro presentazione di regolare fattura mensile pari alla somma dei servizi cimiteriali svolti e contabilizzati sugli importi indicati al precedente Art.8.

Il Responsabile del Servizio Cimiteriale dovrà esaminare ed emettere il provvedimento di liquidazione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa previa verifica della regolare esecuzione della prestazione ed osservanza degli obblighi assunti.

Art. 10

È a carico della Cooperativa il trasporto dei materiali di risulta derivanti esclusivamente dai servizi oggetto della convenzione, compresi i rifiuti speciali e/o pericolosi (quali, a solo titolo di esempio: zinchi di rivestimento delle casse, materiale inerte di risulta, casse e loro componenti rinvenuti nelle operazioni di esumazione) negli appositi contenitori messi a disposizione dall'Ente all'interno dell'area cimiteriale.

L'Ente si impegna, rimanendo in via esclusiva responsabile delle inadempienze e sollevando la Cooperativa da qualsiasi responsabilità, a garantire, con opportune ordinanze o altri atti, il rispetto delle norme sullo smaltimento dei rifiuti da parte della cittadinanza e delle altre imprese che effettuano lavori all'interno delle aree cimiteriali.

Art. 11

In ogni caso in cui l'Ente dovesse rilevare che l'andamento del servizio convenzionato non è conforme al disciplinare sottoscritto dalle parti, provvederà a contestare l'inadempimento alla cooperativa, assegnando alla medesima un termine per fornire le proprie giustificazioni.

Ricevute le giustificazioni, se non le ritiene congrue l'Ente può richiamare la cooperativa al rispetto

dei termini della convenzione, ovvero, nei casi più gravi, procedere ad una formale diffida ad adempiere con assegnazione di un termine, trascorso vanamente il quale, può pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto.

Nel caso di precedente richiamo e di successiva nuova inadempienza l'Ente procede direttamente alla diffida, secondo il procedimento indicato al comma precedente.

Art. 12

La convenzione è risolta, con semplice dichiarazione di parte, nei seguenti casi:

- al verificarsi dell'ipotesi di cui all'articolo 11, c. 2 e 3;
- per grave e provato inadempimento della cooperativa intendendosi tale quello atto a compromettere il risultato della gestione;
- per inadempimenti dell'Ente relativi al mancato rispetto dei termini di pagamento.

Dell'avvenuta risoluzione è data notizia dell'Ente alla Struttura Regionale competente in materia di cooperazione sociale.

Art. 13

Tutte le spese della presente convenzione, inerenti e conseguenti, senza eccezione alcuna, sono a totale carico della Cooperativa.

Art. 14

Sono interamente a carico della Cooperativa le responsabilità per danni a persone o cose provocati nell'esecuzione del presente appalto. A tale riguardo la Cooperativa deve dotarsi di appropriata polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi RCT/O, a causa del servizio appaltato, con massimale minimo di copertura pari ad almeno 1.500.000 euro.

Resta fermo il diritto dell'Ente al risarcimento dei danni eventualmente arrecati dalla Cooperativa a beni comunali.

ART. 15

La presente convenzione ha durata mesi 12 (dodici), ha inizio dal 15/05/2010 e termina il 14/05/2011 con possibilità di rinnovo.

Nelle more dello svolgimento delle procedure di nuovo affidamento o gara d'appalto, la Cooperativa, previa richiesta del Comune anteriore di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza contrattuale, è comunque tenuta alla prosecuzione del servizio – alle medesime condizioni - oltre lo stesso termine contrattuale, sino ad un massimo di ulteriori 180 giorni.

ART. 16

Il presente contratto non è soggetto all'obbligo di elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.

ART. 17

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si applicano le norme vigenti in materia.

ART. 18

Per qualunque controversia dovesse sorgere fra il Comune e l'Appaltatore in ordine al servizio oggetto del presente capitolato sarà competente il Foro di Imperia.

ART. 19

Le parti dichiarano che il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R n. 131 del 26/4/1986.

ALLEGATI

Sono parte integrante della convenzione i seguenti Allegati:

- Disciplinare tecnico

Per la Cooperativa La Speranza	Per il Comune
.....	.....
(timbro e firma)	(timbro e firma)

COMUNE DI VALLECROSIA

DISCIPLINARE TECNICO

ART. 1

Il Comune affida alla Cooperativa il servizio di esecuzione delle operazioni cimiteriali e precisamente: tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni, ricognizioni, traslazioni. Tutte le operazioni devono essere eseguite presso il Cimitero Comunale di Vallecrosia.

ART. 2

Tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio sono ad esclusivo carico della Cooperativa per tutta la durata della convenzione. Alcune attrezzature potranno essere cedute dal Comune alla Cooperativa in comodato d'uso previo separato accordo.

ART. 3

Il personale addetto all'esecuzione dei lavori, dovrà mantenere un contegno decoroso ed operare in modo da non violare le disposizioni di Legge e di Regolamento dei servizi cimiteriali.

ART. 4

La Cooperativa dovrà osservare tutte le norme relative alle retribuzioni ed alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi, decreti, e contratti collettivi di lavoro.

Essa dovrà inoltre provvedere al pagamento di tutti i contributi a carico dei datori di lavoro ed osservare le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

ART. 5

Tutte le operazioni oggetto del presente capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

ART.6

Per le operazioni-servizi cimiteriali sopra indicate all'articolo 1 si intendono :

a) **Le operazioni di tumulazione** (deposito della salma o resti mortali nel loculo) consistono in:

- asportazione della lapide;
- apertura del loculo;
- supporto alle imprese di Pompe Funebri per la tumulazione del feretro nel loculo;
- chiusura del loculo con muratura intonacata nella parte esterna;
- pulizia dell'area circostante con raccolta, trasporto del materiale di risulta presso gli appositi contenitori.

b) **Le operazioni di inumazione** (deposito della salma a terra) consistono in:

- escavazione di fossa che abbia le seguenti misure: prof. ml. 2,00 – lunga ml. 2,20 – larga ml. 0,80;

SEGRETARIO COMUNALE (Dott. E. Chiesa Lucco)

IL SINDACO (Dr. Silvano CROESE)

- raccolta e trasporto negli appositi contenitori di eventuali segni funebri in muratura, marmorei o lignei;
- raccolta di eventuali resti mortali rinvenuti in occasione dello scavo delle fosse;
- chiusura e riempimento della fossa con terra di risulta dello scavo;
- trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo indicato dall'Ente;
- pulizia dell'area circostante il posto dell'inumazione;
- successiva aggiunta di terreno fino al completo livellamento.

c) **Le operazioni di estumulazione per traslazione** (estrazione del feretro da loculo o da tomba di famiglia per essere traslato in altro cimitero) consistono in:

- asportazione della lapide;
- apertura della tomba (loculo e/o sepolcro) con demolizione del muro e di eventuali solette o tramezze;
- eventuale deposizione della bara in involucro di zinco (fornito dal Comune), munito di targhetta metallica di identificazione del defunto, nel caso in cui le condizioni del feretro stesso non rispondessero a quanto previsto dall'art. 88 del DPR 285/90;
- chiusura loculo come previsto;
- pulizia della zona circostante con raccolta e trasporto del materiale di risulta nel luogo indicato dal Comune.

d) **Le operazioni di estumulazione ordinaria** (estrazione del feretro da loculo completato il turno trentennale o quarantennale o da tomba di famiglia) consistono in:

- asportazione della lapide;
- apertura della tomba (loculo e/o sepolcro) con demolizione del muro e di eventuali solette o tramezze;
- apertura del feretro;

  caso a) presenza di resti riducibili:
  - raccolta dei resti in apposita cassettina;
  - deposizione della cassettina nella celletta ossario-cineraria o presso l'ossario comunale;

  caso b) presenza di resti NON riducibili:
  - asportazione coperchio e taglio degli angolari dell'involucro di zinco, qualora i resti non siano riducibili;
  - successiva chiusura del feretro con il coperchio in legno ed avvio al campo di mineralizzazione per inumazione in campo comune di resto mortale estumulato;
- chiusura loculo come previsto;
- pulizia della zona circostante con raccolta e trasporto del materiale di risulta nel luogo indicato dal Comune.

e) **Le operazioni di esumazione** (estrazione resti mortali inumati) consistono in:

- escavazione della fossa, a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee,
  fino a giungere al livello del feretro;

- raccolta e deposito di eventuali segni funebri in muratura, marmorei o lignei negli gli appositi contenitori del Comune;
- pulizia del coperchio ed apertura dello stesso con raccolta resti mortali, che saranno deposti in apposita cassetta di zinco, munita di targhetta metallica di identificazione del defunto;
- trasporto della cassetta alla camera mortuaria del cimitero;
- tumulazione della cassetta ossario;
- chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre lavorazioni e depositata nell'ambito del cimitero;
- pulizia della zona circostante la fossa;
- successiva aggiunta di terreno fino al completo livellamento.

ART. 7

Le operazioni indicate nel precedente articolo dovranno essere dettagliatamente comunicate alla Cooperativa almeno 12 ore prima della loro esecuzione (compresi i giorni festivi) dal servizio cimiteriale del Comune mediante fax indicante gli estremi dei soggetti interessati, l'ora esatta e ogni altra informazione utile al servizio.

ART. 8

Il Comune solleva da ogni responsabilità la Cooperativa per tutte le operazioni di polizia mortuaria, comunicazioni ai parenti e pratiche demografiche, che non costituiscono oggetto della presente convenzione.

Per la Cooperativa La Speranza

.....
.....
(timbro e firma)

Per il Comune

(timbro e firma)

PARERE SOTTO IL PROFILO TECNICO

43

Vietato 04.05.2010
Si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico-amministrativo
Ufficio PATRIMONIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Gianni Ughetto

PARERE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

il 05-05-2010
Si esprime parere favorevole
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Rag. Giuliana Sesiu)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

DECISIONE DELL'ORGANO DELIBERANTE

SEDUTA DEL .....

APPROVA - NON APPROVA - RINVIA

la proposta di deliberazione come sopra riportata, con voti:

- favorevoli n. .....
- contrari n. .....
- astenuti n. .....

DICHIARAZIONE DI VOTO:

.....
.....
.....
.....
.....

COMUNE DI VALLECROSIA
UFFICIO SEGRETERIA
Arrivo: il - 5 MAG. 2010
Prot. n. 468

IL SINDACO

IL SEGRETARIO